

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

**\* \* \***

**Atti amministrativi**

<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>n. DET-AMB-2017-5113 del 27/09/2017</b>
<b>Oggetto</b>	<b>D.P.R. 59/2013 DITTA VERNICIATURA VALNURE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI VERNICIATURA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BETTOLA (PC), LOC. I BOCCACCI DI RONCOVERO N. 32.</b>
<b>Proposta</b>	<b>n. PDET-AMB-2017-5242 del 22/09/2017</b>
<b>Struttura adottante</b>	<b>Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza</b>
<b>Dirigente adottante</b>	<b>ADALGISA TORSELLI</b>

**Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.**

**D.P.R. 59/2013 DITTA VERNICIATURA VALNURE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI VERNICIATURA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BETTOLA (PC), LOC. I BOCCACCI DI RONCOVERO N. 32.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della Ditta VERNICIATURA VALNURE SRL, trasmessa dall'Unione Montana Alta Val Nure (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Bettola) con nota del 23/3/2017 prot. n. 1642 (prot. Arpae n. 3379 del 24.3.2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "verniciatura industriale" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, dichiarando in proposito l'invarianza delle condizioni di esercizio;

**PRESO ATTO** che:

- la ditta ha dichiarato che sono presenti solo scarichi di acque reflue recapitanti in pubblica fognatura;
- per quanto attiene l'impatto acustico è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto al precedente titolo abilitativo;
- lo stabilimento era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 629 del 2.4.2007;
- rispetto alla situazione emissiva autorizzata con il summenzionato atto, la Ditta ha richiesto alcune modifiche consistenti nell'installazione di una nuova parete aspirante (E5) e nella sostituzione delle pareti aspiranti generanti le emissioni E1 ed E2 con altre più moderne e performanti;
- tutte le pareti aspiranti presidieranno le operazioni di preparazione (levigatura, sgrassaggio/pulizia) e verniciatura;
- la ditta dichiara che non cambieranno, in termini quantitativi e qualitativi, i consumi di prodotti vernicianti e diluenti, pertanto il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti resterà pari a 52 kg/d ed il consumo annuo di solventi per lavaggio pezzi sarà pari a 250 kg/anno;
- nell'istanza del 2.10.2006, poi oggetto dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 629/2007, la ditta aveva dichiarato che i COV annui impiegati per la verniciatura, comprensivi dei solventi previsti per la pulizia delle attrezzature (circa 800 kg/anno), sarebbero stati inferiori a 5000 kg, e che l'impiego sarebbe stato di 900 kg/anno di diluente per la pulizia dei pezzi, una parte del quale derivante dal un distillatore (circa 60 kg/mese);

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota PEC n. 5067 del 3.5.2017 con cui il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;

- nota n. 6937 del 22.5.2017 (prot. Arpae n. 6021 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica trasmetteva il proprio parere chiedendo che, allo scopo di evitare le emissioni diffuse, i fronti aspiranti dovranno essere dotati (se già non lo fossero), di paratie laterali e superiori sporgenti almeno 80 cm dal punto esterno del fronte e che il lavoratore dovrà operare all'interno verso la sezione di ingresso rivolto sempre verso il fronte aspirante usando sostegni mobili per la rotazione dei pezzi e, in caso di grossi pezzi, seguendo le linee del flusso dell'aria direzionali dal fronte aspirante. Si fa presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;
- nota n. 5639 (prot. Arpae n. 10834 del 6.9.2017) con cui il Comune di Bettola trasmetteva il proprio parere favorevole secondo le prescrizioni impartite dall'AUSL con la nota succitata;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta VERNICIATURA VALNURE SRL;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta VERNICIATURA VALNURE SRL (C. FISC. 01322210335) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), Stradone Farnese n. 28 - per l'attività di "verniciatura industriale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Bettola (PC), Loc. I Boccacci di Roncovero n° 32. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 PARETE DI VERNICIATURA**

Portata massima

17500 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 PARETE DI VERNICIATURA**

Portata massima	17500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 PARETE DI VERNICIATURA**

Portata massima	17500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 PARETE DI VERNICIATURA**

Portata massima	17500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E5 PARETE DI VERNICIATURA**

Portata massima	17500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
  - o M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** espressi come Ctot;
- c) La durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- d) fermo restando il rispetto dei limiti fissati e l'obbligo di effettuare controlli in sede di messa a regime di cui al successivo punto p), il gestore può non effettuare autocontrolli periodici;
- e) le operazioni di levigatura, verniciatura, appassimento, lavaggio attrezzature e pezzi devono essere svolte in corrispondenza delle apposite pareti, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

- f) allo scopo di evitare le emissioni diffuse, i fronti aspiranti devono essere dotati (se già non lo siano), di paratie laterali e superiori sporgenti almeno 80 cm dal punto esterno del fronte e il lavoratore deve operare all'interno verso la sezione di ingresso rivolto sempre verso il fronte aspirante usando sostegni mobili per la rotazione dei pezzi e, in caso di grossi pezzi, seguendo le linee del flusso dell'aria direzionali dal fronte aspirante;
- g) per la fase di verniciatura, compreso il lavaggio delle attrezzature, la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del diluente per il lavaggio delle attrezzature) pari a 52 kg/g; il consumo medio giornaliero è da valutarsi sulla base dei giorni effettivi di funzionamento desumibili dal registro di cui al successivo punto k);
- h) l'input di COV derivanti dall'attività di verniciatura (comprensivo del COV derivante dal lavaggio delle attrezzature) deve essere inferiore a 5000 kg/anno;
- i) i prodotti vernicianti a base solvente, pronti vernicianti all'uso con un contenuto di sostanze solide non inferiore al 62 % in massa;
- j) per la fase di lavaggio pezzi il gestore non deve superare un consumo annuo di solventi pari a 900 kg di cui 250 kg come solvente acquistato, desumibile dal registro di cui al seguente punto k);
- k) le ore di funzionamento delle pareti aspiranti, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia pezzi, sia acquistato sia recuperato dal distillatore), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) qualora l'impianto di distillazione venisse dotato di una sua emissione convogliata propria, il gestore dovrà preventivamente provvedere a richiedere la modifica dell'autorizzazione producendo le caratteristiche quali-quantitative di dette emissioni;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV (compreso il solvente derivante dal distillatore), sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a 3 mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- o) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a 4 mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- p) in sede di messa a regime dovranno essere effettuati i seguenti autocontrolli all'emissione E5: almeno un totale di tre controlli uno per ogni diversa condizione operativa (levigatura, verniciatura e pulizia pezzi) in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi. L'esito di tali autocontrolli dovrà essere trasmesso ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento entro trenta giorni dalla data di messa a regime degli impianti;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Montana Alta Val Nure (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Bettola) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni di cui alla D.D. della Provincia di Piacenza n. 629 del 2.4.2007;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**